

Verbale di prima udienza n. cronol. 1174/2024 del 18/06/2024

RG n. 349/2022

Sentenza n. 2424/2024 pubbl. il 18/06/2024

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Corte D'Appello di Roma  
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA**

La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Alberto Celeste	Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano	Consigliere rel.
Dott. Roberto Bonanni	Consigliere

all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18/06/2024

nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 349/2022

vertente tra

POSTE ITALIANE SPA  
(avv. PESSI ROBERTO e avv. SIGILLO' MASSARA GIUSEPPE)

Parte appellante

contro

(avv. RIZZO ROBERTO)

Parte appellata

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**con motivazione contestuale**

**Oggetto:** appello avverso la sentenza n. 297/2022 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data 17.1.2022

**Conclusioni:** come da scritti difensivi in atti

**FATTO e DIRITTO**

Letto l'art. 111 Cost. nella part in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;

Letto l'art. 132 n. 4 c.p.c.;

Letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp. att. c.p.c.;

**La Corte osserva.**

Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. ~~del 2001~~, premesso che con sentenza n. 265 del 22 gennaio 2021 la Corte di Appello di Roma aveva dichiarato la nullità del

termine apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato con POSTE ITALIANE SPA per il periodo dal 3 dicembre 2007 al 31 gennaio 2008, condannando la società datrice di lavoro a riammetterla in servizio, esponeva che con lettera del 10.2.2021 Poste Italiane spa, sul presupposto che nella sua originaria sede di lavoro presso il Centro di Smistamento di Fiumicino non vi fossero posti disponibili, ne aveva disposto il **trasferimento** presso il CS di Milano Roserio.

Lamentava l'illegittimità del provvedimento sotto vari profili e chiedeva che la società datrice di lavoro fosse condannata a riammettere la ricorrente presso l'originaria sede di Fiumicino o in altra struttura dello stesso Comune c/o della Capitale o della Provincia di Roma, anche destinata al recapito.

Nel contraddittorio con l'azienda il Tribunale dichiarava illegittimo il trasferimento e ordinava a Poste Italiane Spa di riassegnare la ricorrente nella sede originaria, così motivando:

- Poste Italiane spa ha disposto il trasferimento in applicazione dell'Accordo sindacale del 14 febbraio 2014, concernente le riammissioni in servizio operate dall'1 maggio 2014 per il personale già a suo tempo assunto a tempo determinato con clausola appositiva del termine dichiarata nulla in giudizio. Questo accordo presuppone l'esistenza di sedi eccedentarie da determinarsi per mezzo di elenchi predisposti unilateralmente dal datore di lavoro e solo comunicati alle organizzazioni sindacali;

- trattavasi di eccedenza per così dire "qualificata", che si verifica quando la percentuale di personale stabile operante sulle zone di recapito sia pari o superiore al 100%;

- la giurisprudenza della SC aveva osservato che *"l'ottemperanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di riammissione in servizio a seguito di accertamento della nullità dell'apposizione di un termine al contratto di lavoro implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente il cui reinserimento nell'attività lavorativa deve quindi avvenire nel luogo precedente e nelle mansioni originarie a meno che il datore di lavoro non intenda disporre il trasferimento del lavoratore ad altra unità produttiva e sempre che il mutamento della sede sia giustificato da sufficienti ragioni tecniche organizzative e produttive"* (Cass. 614/2019);

- Poste Italiane non aveva provato, come suo onere, che la sede di Fiumicino fosse eccedentaria; infatti: i prospetti con l'elenco delle sedi capienti in varie città di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna (ossia le quattro Regioni considerate dall'Accordo del 14/02/2014) nei trimestri novembre 2020 - gennaio 2021 e febbraio 2021 - aprile 2021, erano scritte predisposte unilateralmente dal datore di lavoro, per le quali non vigevo il principio della non contestazione da parte delle organizzazioni sindacali, mentre il report sulla situazione occupazionale di Fiumicino al 10/02/2021 (che indicava l'insussistenza di posizioni lavorative libere) non era stato nemmeno inviato alle predette organizzazioni;

- il fatto di non essere più prevista nel vigente regime normativo la giustificazione causale dei contratti a termine impediva (quanto agli anni successivi al 2014) di attribuire al mero fatto della copertura di posti con contratti a termine valenza anche solo indiziaria della natura temporanea dell'esigenza di lavoro, soprattutto presso il CMP di Fiumicino, in cui le assunzioni a termine sono assai numerose, si susseguono costantemente nel tempo e si assommano all'assegnazione, sia pur temporanea ma periodica, di altro consistente numero di personale in servizio a tempo indeterminato;

- la ricorrente aveva fornito prova dell'assegnazione in data 27/01/2021 di un lavoratore (Perilli Fabio) alla sede di Fiumicino con le sue stesse mansioni, in adempimento di altra pronuncia del Tribunale di Roma del 22/01/2021;

- doveva quindi ritenersi che la mancanza di disponibilità di posti a Fiumicino non fosse sussistente all'epoca del trasferimento della ricorrente, e che pertanto il provvedimento datoriale non fosse sostenuto da comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive di cui all'art. 2103 c.c..

Appella detta sentenza Poste Italiane, chiedendone la riforma con il rigetto delle originarie

domande.

Si costituisce l'appellata resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.

Sostituita l'udienza del 18.6.2024 con il deposito di note di trattazione scritta la causa è stata decisa come da dispositivo con sentenza e contestuale motivazione.

0-0-0-0-0-0

Poste Italiane ha formulato quattro articolati motivi a sostegno dell'impugnazione:

1. erronea valutazione della prova documentale, ritenuta aprioristicamente irrilevante per la sola sua provenienza dalla parte datoriale, cui pure il giudice aveva addossato l'onere probatorio della eccedenza. La procedura informatica per la gestione di ammissioni dimostrava che vi era indisponibilità di posti nella Regione Lazio e in particolare nel Comune di Fiumicino. Nell'incontro appositamente proposto veniva mostrato alla lavoratrice un elenco di comuni composti di addetto allo smistamento liberi dove avrebbe potuto essere utilmente applicata; il prospetto dei posti disponibili a Fiumicino (report) dimostrava che nel predetto Comune la disponibilità era pari a zero, mentre vi erano posti disponibili per alcuni comuni delle regioni di Lombardia e Veneto; la veridicità delle allegazioni di Poste e dei dati esposti in tale documento "Riammissione" all. 4 non era stata contestata da controparte.

D'altronde il report è il frutto di procedure informatizzate previste in attuazione degli accordi sindacali, che ha formato oggetto, a monte, dell'esame congiunto delle parti sociali.

Con l'accordo del 14 Febbraio 2014 è stata effettuata una ricognizione generale del fabbisogno occupazionale per cui la situazione di eccedenza costituisce un'esigenza tecnica organizzativa legittimante di per sé il trasferimento della risorsa riammessa in servizio. Con detto accordo è stato anche previsto che il trasferimento può essere disposto soltanto in un centro di distribuzione delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, così le parti sociali tipizzando il canone legale di quell'articolo 2103 c.c..

1.1. Mancata ammissione della prova orale richiesta da poste sui fatti di causa oggetto di capitoli di prova specifici e dettagliati in ordine all'esistenza di ragioni tecniche organizzative a supporto della prodotta documentazione.

2. Erronea insufficiente da apparente motivazione con riferimento alle asserite assunzioni a tempo determinato.

3. Erronea interpretazione dell'accordo con particolare riferimento al trasferimento del personale nella rete logistica che viene trasferito ogni qualvolta la sede di riammissione non sia presente nell'elenco inviato alle organizzazioni sindacali essendo sottinteso che solo nelle sedi indicate in detto elenco vi sia necessità di personale, e per il quale non è prevista un'ulteriore verifica circa l'eccedenza della sede di precedente applicazione, peraltro provata.

4. Violazione e falsa applicazione dell'accordo del 14/02/2014 e dell'articolo 2103 C.C. e 38 CCNL.

**I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro sostanziale unitarietà, sono infondati.**

L'azienda sostiene di avere assolto il proprio onere probatorio in ossequio a quanto previsto dall'Accordo sindacale del 2014, di cui ha descritto il contenuto, precisando che nel caso di specie vi era disponibilità presso i Comuni delle Regioni di cui all'allegato 5 dell'Accordo, come da

prospetti inviati alle organizzazioni sindacali, mentre non vi era disponibilità presso il Comune di Fiumicino, così come indicato nel report, di cui peraltro non aveva l'onere di invio alle medesime organizzazioni ma il cui contenuto non era stato contestato dalla ricorrente.

L'Accordo Quadro in materia di riequilibrio e sviluppo occupazionale stipulato dall'azienda con le OOSS in data 14/02/2014 ha ad oggetto proprio la "gestione degli effetti delle riammissioni in servizio" per effetto dell'ordine giudiziale, ordine che in via generale prevede che il lavoratore sia riallocato presso la medesima sede della prestazione in precedenza resa; ed infatti l'Accordo prevede in primo luogo che la risorsa riammessa in servizio in esecuzione di un provvedimento giudiziale verrà inserita nella struttura presso la quale la parte ricorrente ha lavorato in esecuzione del contratto a termine/ interinale/ somministrato; a tal fine "l'Azienda verificherà al momento della riammissione se la struttura di recapito presso la quale la risorsa è stata reinserita per ordine del giudice si trovi in un comune già pienamente coperto, ove quindi la percentuale di personale stabile operante sulle zone di recapito sia pari o superiore al 100%; solo laddove la risorsa venga riammessa in servizio in forza dell'ordine giudiziale "in un comune già pienamente coperto, l'azienda procederà al suo trasferimento verso uno dei comuni di sede di CMP presenti nell'elenco di cui al punto c) che precede". Non a caso l'accordo in questione prevede inoltre a carico dell'azienda l'obbligo di fornire alle OOSS nazionali e regionali l'elenco di tali comuni aggiornato con cadenza mensile; la previsione è chiaramente diretta a consentire alle OOSS un potere di controllo in ordine alla regolarità delle procedure di riammissione in servizio.

All'evidenza l'osservanza formale del procedimento non può certo valere ad esonerare la datrice di lavoro nel caso di impugnativa del provvedimento trasferimento da parte del lavoratore dall'onere di fornire la prova del corretto rispetto sostanziale della procedura e dunque della situazione di effettiva eccedenza presso la sede di originaria assegnazione del lavoratore da riammettere in servizio, costituendo detta situazione condizione necessaria per ritenere il trasferimento giustificato da un'oggettiva esigenza di carattere organizzativo. Sul punto va osservato che il mero richiamo all'osservanza formale della procedura di cui all'accordo richiamato non muta la necessità, ove contestata, di provare l'esistenza delle esigenze organizzative poste a base del disposto trasferimento.

In sintesi, da un lato la procedimentalizzazione dei meccanismi di riammissione in servizio e la previsione di un potere di verifica da parte delle OOSS non comporta, come pare ipotizzare Poste Italiane, un'inversione dell'onere probatorio, che permane sulla datrice di lavoro che quei meccanismi sostiene di avere applicato correttamente al fine di giustificare il trasferimento presso una sede lavorativa diversa da quella indicata dal giudice in sede di riammissione; dall'altro, ove tale prova non sia fornita, l'effetto è quello di un vaglio negativo del trasferimento risultato ingiustificato ed illegittimo; in tale operazione giudiziale non vi è alcuna sostituzione del giudice al potere del datore di lavoro, ma il mero accertamento di tali illegittimità con ripristino delle ordinarie regole di riassegnazione.

Quindi, a fronte di una puntuale contestazione sul punto da parte della lavoratrice, Poste Italiane avrebbe dovuto provare innanzitutto la situazione di effettiva eccedenza presso la sede ove questa avrebbe dovuto essere riammessa in servizio.

Ebbene, Poste Italiane al fine di dimostrare il rispetto della procedura concordata con le OOSS, si è limitata a produrre in atti un estratto della procedura di sistema denominata "Riammissioni" con la disponibilità dei posti al 10.2.2021 da cui sarebbero risultati numero 0 posti presso la Regione Lazio Comune di Fiumicino.

Tale produzione documentale non risulta accompagnata da alcuna allegazione, tantomeno da alcuna richiesta di prova, sulla consistenza della pianta organica dell'ufficio di Fiumicino e sul numero di

dipendenti in servizio attivo al fine di consentire il riscontro dei dati elaborati dal sistema e di verificare, quindi, che al momento della riammissione in servizio della ricorrente presso la sede indicata in sentenza fosse effettivamente rispettata la percentuale del 100% di personale stabilmente ivi operante prevista dall'Accordo sindacale (sulla inidoneità probatoria di tale documentazione in difetto di puntuali deduzioni di cui sopra, v. Cassazione n. 24999/2017; Corte d'appello di Roma n. 2404/2017, 2477/2018 e 915/2020).

Il principio risulta applicabile anche al settore della Rete Logistica di cui fa parte la ricorrente, non rinvenendosi alcun automatismo nel trasferimento regolato dalla disposizione dell'Accordo per cui *“ 2) Qualora la risorsa venga riammessa in servizio in un centro non presente nell'elenco inviato dall'azienda alle OOSS l'azienda procederà al trasferimento della risorsa verso una delle strutture indicate nell'elenco medesimo “*, disposizione che allo stesso modo delle riammissioni nel settore recapito presuppone che il trasferimento da un'unità produttiva all'altra possa essere attuato solo in presenza di comprovate ragioni tecniche organizzative o produttive, da provarsi da parte del datore.

Parallelamente, la censura relativa alla mancata ammissione della prova per testi risulta infondata, essendo sufficiente rilevare che la prova di cui si è chiesta l'assunzione in prime cure non avrebbe potuto fornire valido supporto probatorio alla assertiva e genetica prospettazione difensiva, considerato che le relative circostanze non danno neppure astrattamente conto dei lavoratori inseriti nelle strutture ricomprese nel territorio del Comune interessato, delle piante organiche, nè della realtà effettiva delle strutture eccedentarie.

In fattispecie sovrapponibile a quella in esame si è pronunciata questa Corte, anche nella medesima composizione collegiale (v. CdA Roma n. 1020 del 2022 pubbl. il 21.3.2022), la quale, richiamando un ulteriore precedente in termini (CdA Roma sent. n.186/2022), evidenziava come, anzi, fosse emersa e rimasta provata la necessità da parte Poste di implementare gli organici della sede richiesta dalla parte ricorrente, essendovene sicuro riscontro nelle assunzioni a tempo determinato disposte in epoca immediatamente precedente e di poco successiva al trasferimento.

Alla obiezione dell'azienda circa il fatto che i contratti a termine erano stipulati per sopperire ad esigenze meramente temporanee, la Corte rispondeva che *“ ...l'esigenza di assumere personale ancorché per esigenze non stabili e temporanee dimostra adeguatamente che per lo meno nell'immediatezza del trasferimento - per la valutazione dei presupposti ex art. 2103 c.c. al momento in cui il trasferimento viene adottato cfr. Cass. n. 1203/89 - non erano configurabili le ragioni tecniche organizzative e produttive che l'avrebbero potuto legittimare. Nè vale osservare, come fa ancora la difesa di Poste, che nell'Accordo quadro del 14.2.2014 si era convenuta con le OOSS che laddove il personale riammesso in forza di dictum giudiziale fosse stato eccedentario nel Comune di originaria assegnazione, si sarebbe proceduto al trasferimento, donde il legittimo inserimento delle “... nuove risorse soltanto nelle seguenti regioni: Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto”*.

Vi è infine da considerare che l'assunzione del collega Pinelli presso il CS di Fiumicino, allegata dalla ricorrente e non contestata, rimane ferma nel grado, avendo costituito parte integrante della motivazione del primo giudice, non attinta da censura.

L'appello va dunque respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base delle vigenti tariffe forensi, con riferimento alle cause di valore indeterminabile, con distrazione ex art. 93 c.p.c..

Verbale di prima udienza n. cronol. 1174/2024 del 18/06/2024

RG n. 349/2022

Sentenza n. 2424/2024 pubbl. il 18/06/2024

Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta l'appello.


Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 3.350,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge, da distrarsi.

Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma, 18/06/2024

Il Consigliere estensore

dott. Maria Pia Di Stefano



Il Presidente



Alberto Celeste

dott.